

COMUNE DI AULLA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 64/2022 Data 27/07/2022	OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CHE DISCIPLINA I RECIPROCI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI AULLA ED ENI S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI PENDENTI RELATIVAMENTE ALL'AREA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022”
---------------------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale a oggetto: “APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CHE DISCIPLINA I RECIPROCI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI AULLA ED ENI S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI PENDENTI RELATIVAMENTE ALL'AREA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022”

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni;

Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposta l'approvazione di un accordo transattivo con la società ENI spa che disciplina i reciproci rapporti tra il Comune di Aulla e Eni s.p.a per la definizione delle reciproche controversie in corso relativamente all'area di P.zza Della Repubblica contenente le seguenti clausole principali:

a) Il pagamento da parte del Comune di Aulla alla società Eni spa, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente atto, della somma di euro 350.000,00 (euro trecentocinquantamila/00) onnicomprensiva a saldo, stralcio ed a tacitazione di ogni pretesa della società presente e futura, azionata e/o da azionare relativa al contenzioso giudiziale di cui alle premesse;

b) Il deposito da parte della società Eni S.p.a., nei giudizi nrg 2407/2016 del Consiglio di Stato e nrg 973/2019 del Tar Toscana di dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, con richiesta di compensazione delle spese legali che il Comune di Aulla si impegna a sottoscrivere, rinunciando Eni S.p.a. e così anche il Comune di Aulla a ogni diritto, presente e futuro, nascente e/o connesso alle circostanze e ai provvedimenti che hanno dato origine alle citate controversie nrg 2407/2016 del Consiglio di Stato e nrg 973/2019 del Tar Toscana, dichiarando le parti di non aver null'altro a pretendere l'un l'altra a qualunque titolo, e ciò sia per capitale che per interessi e per spese, anche legali, nei confronti manlevandosi e tenendosi indenni da ogni possibile pretesa e/o rivalsa di terzi c) La rinuncia da parte della società società Eni S.p.a., non comparire, come parimenti si impegna a fare il Comune di Aulla, all'udienza del 23 giugno 2022, nonché alla successiva

udienza che verrà all'uopo fissata dalla Corte di Appello di Genova nel giudizio n. R.G. 599/2019, impegnandosi a vedere così estinto tale giudizio ai sensi degli artt. 181, comma 1, e 309 c.p.c. a spese integralmente compensate, rinunciando Eni S.p.a. e così anche il Comune di Aulla, anche per questo giudizio, a ogni diritto, presente e futuro, nascente e/o connesso alle circostanze e ai provvedimenti che hanno dato origine alla citata controversia n. R.G. 599/2019 della Corte di Appello di Genova, dichiarando le parti di non avere null'altro a pretendere, a qualunque titolo, e ciò sia per capitale che per interessi e per spese, anche legali, nei rispettivi confronti manlevandosi e tenendosi indenne da ogni possibile pretesa e/o rivalsa di terzi.

d) La società Eni spa con l'integrale adempimento di quanto previsto alla lettera a da atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, per alcuno titolo o ragione, derivante in via diretta o indiretta dai fatti e/o provvedimenti di cui alle cause nrg 2407/2016 del Consiglio di Stato, nrg 973/2019 del Tar Toscana e n. R.G. 599/2019 della Corte d'Appello di Genova, nonché in relazione a qualsiasi pretesa e rapporto dedotto e deducibile collegato e connesso all'impianto di distribuzione di Piazza della Repubblica;

e) Il Comune di Aulla con l'integrale adempimento di quanto previsto alla lettera a da atto di non aver null'altro a pretendere l'una dall'altra, per alcuno titolo o ragione, derivante in via diretta o indiretta dai fatti e/o provvedimenti di cui alle cause nrg 2407/2016 del Consiglio di Stato, nrg 973/2019 del Tar Toscana e n. R.G. 599/2019 della Corte d'Appello di Genova, nonché in relazione a qualsiasi pretesa e rapporto dedotto e deducibile collegato e connesso all'impianto di distribuzione di Piazza della Repubblica;

f) La compensazione integrale di ogni ulteriore spesa e compenso professionale sostenuti dalle parti.

Rilevato che la proposta transattiva in itinere prende spunto da numerose pronunce giurisprudenziali non ancora totalmente definite, a cui si fa riferimento;

Constatata la volontà delle parti in causa di addivenire ad un accordo transattivo che soddisfi le rispettive esigenze;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dell'avv. Francesco Mazzoni che ritiene che il rischio di causa sia e rimanga comunque elevato per il comune e che dunque sia opportuno considerare concretamente l'ipotesi di definire la questione in sede transattiva;

Visto altresì il parere dell'avv. Nicola Pignatelli che ritiene che in assoluto non può escludersi una reformatio in pejus della sentenza da parte del Consiglio di Stato (nella parte in cui la sentenza di primo grado determina la quantificazione del danno), che, pur in applicazione della regola di cui all'art. 30, comma 3, c.p.a., potrebbe condannare il comune al pagamento di una somma maggiore anche in considerazione della importante richiesta risarcitoria formulata dalla ricorrente, e tenuto conto della accertata illegittimità della ordinanza;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio 2021 ai sensi dell'art. 227 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 18 del d.lgs. n. 118/2011);

Preso atto che nel Rendiconto 2021 è iscritto un Fondo Contenzioso - spese potenziali relativamente al contenzioso con ENI Spa di euro 198.161,60 e che in sede di

riaccertamento dei residui, approvato con deliberazione della Giunta Comuna n. 47 del 7/4/2022 e recepito dal Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione n. 14 del 29/04/2022, è stato mantenuto un residuo passivo a favore di Eni Spa per l'importo complessivo di euro 151.383,40;

Considerato, pertanto, che con la proposta in esame, al fine di dare totale copertura finanziaria all'accordo transattivo in oggetto si propone di svincolare parte della quota accantonata nel risultato di amministrazione del rendiconto di gestione 2021 nel "fondo rischi contenzioso" e applicarla mediante variazione al bilancio di previsione 2022 per l'importo pari ad euro 198.161,60;

Visto il prospetto ALL. E) alla proposta di deliberazione contenente la variazione al bilancio di previsione finanziario 2022- 2024, utilizzando il "Fondo rischi contenzioso" accantonato nel risultato di amministrazione 2021;

Visto il permanere degli equilibri di bilancio e del rispetto del pareggio di bilancio, come risulta dagli allegati alla proposta di deliberazione (ALL. E);

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

OSSERVATO

- che il contenuto della transazione prevede concessioni reciproche;
- che vi è una controversia giuridica, che si tratti di diritti disponibili e a contenuto patrimoniale;
- le modalità di formazione della volontà amministrativa: sono espresse nell'atto deliberativo in esame che ne motiva l'opportunità e la convenienza, suffragato dai pareri tecnici di legge e dagli avvocati dell'ente;
- che l'atto amministrativo è motivato ed ispirato a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento e comunque non presenta caratteristiche di manifesta illogicità

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere Favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto "APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CHE DISCIPLINA I RECIPROCI RAPPORTI TRA IL COMUNE DI AULLA ED ENI S.P.A. PER LA DEFINIZIONE DEI CONTENZIOSI PENDENTI RELATIVAMENTE ALL'AREA DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA E CONTESTUALE VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022"

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott.ssa Laura Gori

Documento firmato digitalmente